



## COMUNICATO STAMPA n. 02/25

Lussemburgo, 9 gennaio 2025

Sentenza della Corte nella causa C-394/23 | Mousse

### **RGPD e trasporto ferroviario: l'identità di genere del cliente non è un dato necessario per l'acquisto di un titolo di trasporto**

*La raccolta di dati relativi all'appellativo dei clienti non è oggettivamente indispensabile, in particolare, quando essa ha come finalità una personalizzazione della comunicazione commerciale*

L'associazione Mousse ha contestato dinanzi all'autorità francese per la protezione dei dati personali (la CNIL) <sup>1</sup> la prassi dell'impresa ferroviaria francese SNCF Connect che obbliga sistematicamente i suoi clienti a indicare il loro appellativo («Signore» o «Signora») al momento dell'acquisto di titoli di trasporto online. Tale associazione ritiene che detto obbligo violi il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) <sup>2</sup>, in particolare sotto il profilo del principio di minimizzazione dei dati, in quanto l'indicazione dell'appellativo, che corrisponde a un'identità di genere, non sembra essere necessaria per l'acquisto di un titolo di trasporto ferroviario. Nel 2021 la CNIL ha deciso di respingere tale reclamo, ritenendo che detta prassi non costituisse una violazione del RGPD.

Disapprovando tale decisione, la Mousse ha adito il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) per ottenerne l'annullamento. Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) chiede alla Corte di giustizia, in particolare, se la raccolta dei dati relativi all'appellativo dei clienti, limitata ai termini «Signore» e «Signora», possa essere qualificata come lecita e conforme, in particolare, al principio di minimizzazione dei dati, quando tale raccolta sia diretta a consentire una comunicazione commerciale personalizzata nei confronti di tali clienti, conformemente agli usi comunemente ammessi in materia.

La Corte ricorda che, conformemente al principio di minimizzazione dei dati, che costituisce espressione del principio di proporzionalità, i dati raccolti devono essere **adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario** rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre, la Corte ricorda che il RGPD prevede un **elenco esaustivo e tassativo** dei casi nei quali un trattamento di dati personali può essere considerato **lecito**: ciò si verifica, in particolare, quando i) è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, o ii) è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi <sup>3</sup>.

Per quanto riguarda la prima di queste due giustificazioni, la Corte ricorda che, affinché un trattamento di dati possa essere considerato necessario all'esecuzione di un contratto, tale trattamento deve essere **oggettivamente indispensabile** al fine di consentire la corretta esecuzione di tale contratto. In tale contesto, la Corte ritiene che una **personalizzazione** della comunicazione commerciale fondata su **un'identità di genere presunta in funzione dell'appellativo del cliente non sembri essere oggettivamente indispensabile per consentire la corretta esecuzione di un contratto di trasporto ferroviario**. Infatti, l'impresa ferroviaria potrebbe optare per una comunicazione basata su **formule di cortesia generiche, inclusive e prive di correlazione con la presunta identità di genere dei clienti**, il che costituirebbe una soluzione praticabile e meno invasiva.

Per quanto riguarda la seconda giustificazione, la Corte, pur richiamando la sua costante giurisprudenza in materia,

precisa che il trattamento di dati relativi all'appellativo dei clienti di un'impresa di trasporto, avente la finalità di personalizzare la comunicazione commerciale fondata sulla loro identità di genere, non può essere considerato necessario (i) qualora il legittimo interesse perseguito non sia stato **indicato** a tali clienti **al momento della raccolta di tali dati**; (ii) qualora il trattamento non sia effettuato **nei limiti dello stretto necessario** per la realizzazione di tale legittimo interesse; oppure (iii) qualora, alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti, i diritti e le libertà fondamentali di tali clienti possano prevalere su tale legittimo interesse, in particolare a causa di un **rischio di discriminazione** fondata sull'identità di genere.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Commissione nazionale per l'informatica e le libertà.

<sup>2</sup> [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

<sup>3</sup> Il RGPD contiene altri motivi per i quali un trattamento di dati può essere ritenuto lecito. Il Consiglio di Stato francese fa riferimento tuttavia esclusivamente a queste due giustificazioni.